

DELIBERA N. 017/2021/CRL/UD del 14/09/2021

**A. Dxx Gxxx / SKY ITALIA xxx (SKY WIFI)
(GU14/333424/2020)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 14/09/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA l’istanza di Axxx Dx Gxxx del 30/09/2020 acquisita con protocollo n. 0401276 del 30/09/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato: “La fattura n. 55229xxxx del 01.03.2020 riporta come importo da pagare "0" (cioè "ZERO!") e non € 128,40 come erroneamente riportato dal vostro pannello, e sistema informatico/telefonico. A nulla sono valse le ripetute contestazioni telefoniche effettuate telefonicamente a pagamento /e quindi a mie spese) la mia legittima contestazione, in quanto sono stato contattato da un operatore telefonico di SKY, che non si è lasciato identificare, che non comunica un codice di chiamata o di pratica, e che pretendeva di avere dal sottoscritto, dei chiarimenti ribaltando scorrettamente ed illegittimamente ruoli e responsabilità. Successivamente ci sono stati soltanto dei tentativi di contatto da operatore telefonici SKY (in data 27.04.2020 alle h. 16:13 da utenza 02-9456xxxx, ecc) che non si lasciano identificare, che non comunica un codice di chiamata o di pratica, e che invece di scusarsi per i disagi sinora subiti dal sottoscritto, mi proponevano di rateizzare l'importo da loro richiesto! Nessuna spiegazione è stata fornita a fronte delle mie contestazioni amministrative. Inoltre ho ricevuto delle comunicazioni telefoniche FALSE dalle quali risultava che io avessi disdetto il contratto! A seguito delle mie proteste telefoniche il contratto mi veniva riattivato facendomi perdere i vantaggi maturati dall'anzianità contrattuale. Storno complessivo di euro 169,50 (33,90 mensile x 5 mesi), quali importi non dovuti (pacchetto Calcio + UEFA) sulle seguenti fatture; Fattura 55229xxxx - Emissione 01/03/2020 - Importo residuo 128,40 Fattura 553101782 - Emissione 01/04/2020 - Importo residuo 63,39 Fattura 55490xxxx - Emissione 01/06/2020 - Importo residuo 116,80 ”

2. La posizione dell’operatore

Il gestore non si è costituito.

3. Motivazione della decisione

L’istanza presentata non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 e del Regolamento ex Delibera 173/07/CONS e s. m. e articolo 6, comma 4, del Regolamento AGCOM, Delibera n. 203/18/CONS. La presente controversia risulta una riproposizione di quella già incardinata presso il

Corecom Lazio al n. 317627/2020 in attesa della definizione da parte del Corecom adito. Da un esame approfondito dei fascicoli d'ufficio facenti capo al ricorrente, è emersa l'esistenza di una procedura di definizione, la numero 317627/2020, avente medesimo oggetto e richieste di quella posta a base della presente istanza di definizione. E difatti il procedimento 316727 del 20.8.2020 ha il seguente oggetto "La fattura n. 55229xxxx del 01.03.2020 riporta come importo da pagare "0" (cioè "ZERO"!)" e non € 128,40 come erroneamente riportato dal vostro pannello, e sistema informatico/telefonico. A nulla sono valse le ripetute contestazioni telefoniche effettuate telefonicamente a pagamento /e quindi a mie spese) la mia legittima contestazione, in quanto sono stato contattato da un operatore telefonico di SKY, che non si è lasciato identificare, che non comunica un codice di chiamata o di pratica, e che pretendeva di avere dal sottoscritto, dei chiarimenti ribaltando scorrettamente ed illegittimamente ruoli e responsabilità. Successivamente ci sono stati soltanto dei vostri tentativi di contatto da vostri operatori telefonici (in data 27.04.2020 alle h. 16:13 da utenza 02-9456xxxx, in data odierna h. 13:09 dalla vostra utenza 02-9456xxxx) che non si lascia identificare, che non comunica un codice di chiamata o di pratica, e che invece di scusarsi per i disagi sinora subiti dal sottoscritto, mi propone di rateizzare l'importo da loro richiesto! Nessuna spiegazione è stata fornita a fronte delle mie contestazioni amministrative. Inoltre ho ricevuto delle comunicazioni FALSE dalle quali risultava che io avessi disdetto il contratto! A seguito di mie proteste telefoniche mi veniva riattivato facendomi perdere i vantaggi maturati dall'anzianità contrattuale." È evidente come i due procedimenti siano perfettamente identici quanto al petitum ed alla causa petendi. L'istante, pertanto, in data 30.9.2020, ha presentato una nuova istanza di definizione, quella che oggi si discute, successiva ed identica a quella già incardinata presso questo Corecom Lazio, presentata in data 20.8.2020, ed in attesa di "definizione". Alla presente, pertanto, è stato dato seguito dall'ufficio per mero errore materiale, dandosi luogo così ad un illegittimo ulteriore tentativo di conciliazione nullo ai fini della valida instaurazione del procedimento di definizione, ed ad una illegittima duplicazione di procedimenti tra di loro identici. Si precisa che una causa di nullità ostativa all'ammissibilità della controversia derivante, nella fattispecie, dal combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. è rilevabile in ogni stato e grado procedimentale, non solo per eccezione di parte, ma ancor più d'ufficio, soprattutto se viola, come nel presente caso, il principio del ne bis in idem. Né l'omesso rilievo di inammissibilità in primo grado o la mancata costituzione del gestore (regolarmente costituitosi nel procedimento 317627/2020), costituisce sanatoria di atto affetto da nullità assoluta, comunque rilevabile in ogni tempo.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'improcedibilità del procedimento di definizione instaurato da Axxx Dxx Gxxx con istanza n. 333424/2020 nei confronti di SKY Italia Spa, ai sensi del

combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. del Regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS e ss.mm.ii.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14/09/2021

Il Dirigente
Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente
Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO